



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE COMUNALE (PALAZZETTO)

Adottato con delib. C.C. n. 30 del 19.10.2016

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE

Art. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

Art. 4 - GESTIONE DIRETTA

Art. 4.1 CONCESSIONE IN USO

Art. 4.2 CONTENUTO DELLE DOMANDE DI UTILIZZO

Art. 4.3 RILASCIO CONCESSIONE

Art. 4.4 TARIFFE PER L'USO E LORO CORRESPONSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 4.5 NORME GENERALI PER USO IMPIANTO NELLA GESTIONE DIRETTA

Art. 5 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Art. 5.1 GENERALITA'

Art. 5.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 5.3. NORME SULLA VIGILANZA

Art. 5.4 SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 5.5. FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Art. 5.6. ORARI E TARIFFE

Art. 5.7. RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Art. 5.8 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 5.9 CONTROLLI

Art. 5.10 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

Art. 5.11. PUBBLICITA' COMMERCIALE.

Art. 5.12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Art. 6- RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 7- ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "palestra polifunzionale", d'ora innanzi denominata "Palazzetto", sita in Villa Santina, P.zza dello Sport, n. 1, per le attività scolastiche, sportive, di promozione turistica, ricreativa e culturale e per il sostegno delle manifestazioni locali.

L'uso dell'impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso allo stesso.

La gestione della struttura non persegue finalità di lucro.

La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

L'impianto può essere concesso in uso o in convenzione, alle società sportive, alle associazioni sportive, ai gruppi organizzati di privati cittadini, con la precedenza a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani.

L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione dell'impianto sportivo anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Art. 2 – ATTIVITÀ AMMESSE

Il Palazzetto, oltre ad essere adoperato per le attività scolastiche e sportive viene utilizzato anche ai fini della promozione turistica, ricreativa e culturale e per il sostegno delle manifestazioni locali e per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, nel rispetto delle norme di legge. Lo scopo è quello di offrire una gamma di opportunità di impiego e di utilizzo del tempo libero, in particolar modo rivolte alla fascia più giovane della popolazione.

Si propone altresì come spazio dedicato ad accogliere attività di volontariato, di carattere sociale, culturale, aggregativo, divulgativo e politico.

Sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza;
- **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE

Il Palazzetto potrà essere gestito nei modi seguenti :

1. direttamente dal Comune e concesso in uso a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune e/o storicamente presenti nel Comune medesimo;
2. mediante affidamento in gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Art. 4 - GESTIONE DIRETTA

Art. 4 .1 CONCESSIONE IN USO

Oltre all'uso diretto da parte del Comune, la struttura può essere concessa in uso:

- a) a Comuni ed altri enti pubblici;
- b) alla Protezione Civile per quelle attività in cui per ragioni di emergenza legate a disastri, incidenti, eventi calamitosi, si renda necessario l'utilizzo di basi logistiche per il soccorso;
- c) agli Istituti scolastici;

- d) alla Pro Loco e ai gruppi ad essa associati;
- e) alle associazioni, istituzioni, enti, comitati, cooperative e soggetti privati interessati a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o istituzionale, giudicate di interesse pubblico;
- f) a soggetti privati che intendono utilizzare la struttura per attività private non a scopo di lucro.

Le richieste di utilizzo possono riguardare usi giornalieri per singole manifestazioni o riguardare più giorni, continuativi o meno, o periodi determinati.

Nel caso di utilizzo continuativo l'approvazione degli schemi di Disciplina e/o di Convenzione che regolano i rapporti tra il Comune e i soggetti utilizzatori è di competenza della Giunta Comunale in sede di assegnazione dei periodi e degli orari di utilizzo.

I soggetti che intendono usufruire della struttura devono presentare la richiesta entro il 30 giugno di ogni anno. Le richieste di concessione superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro il 01 settembre di ogni anno;

Costituiscono criterio di assegnazione i seguenti parametri:

- a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) numero di iscritti/affiliati che svolgono effettivamente l'attività sportiva all'interno dell'associazione;
- c) il numero di minori di anni 18 che praticano l'attività sportiva;
- d) numero di anni di attività svolta nel territorio comunale;
- e) risultati di prestigio ottenuti a livello regionale, nazionale, internazionale nelle rispettive Federazioni di appartenenza
- f) tipo di attività da praticare nell'impianto sportivo;
- g) per i soggetti che avessero già utilizzato la struttura, sarà valutato anche il corretto utilizzo dell'impianto negli anni precedenti tenuto conto di eventuali contestazioni nella gestione/utilizzo dello stesso.
- h) ordine di arrivo al protocollo

Particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione. Si demanda ad un successivo atto di Giunta Comunale la valorizzazione ed eventuale integrazione dei precedenti criteri.

Eventuali richieste presentate dopo il termine del 30 giugno verranno accolte solo in presenza di spazi temporali liberi.

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare la struttura per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

Art. 4.2 – CONTENUTO DELLE DOMANDE DI UTILIZZO

Le domande di cui all'articolo precedente debbono contenere:

1. indicazione dell'ente, dell'associazione e dell'organismo richiedenti;
2. descrizione dell'attività da svolgere;
3. indicazione del giorno/giorni e dell'orario in cui si prevede di utilizzare la struttura, con indicazione dei locali richiesti;
4. nominativo del legale rappresentante e del responsabile e relativo recapito telefonico;
5. dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza all'uso concesso possano derivare a persone o a cose, esonerando il Comune di Villa Santina da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
6. dichiarazione inerente la gratuità o onerosità per il pubblico della manifestazione per la quale è inoltrata la domanda.

Art. 4.3 – RILASCIO CONCESSIONE

La concessione per l'uso della struttura è rilasciata dal competente ufficio comunale

Il mancato utilizzo dei locali concessi, per cause dipendenti dai concessionari, non darà diritto ad alcun rimborso, a meno che non sia comunicato con almeno 5 giorni di anticipo.

Per le manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico, all'atto della consegna delle chiavi della struttura verrà effettuato sopralluogo congiunto. Analogo sopralluogo avverrà a manifestazione conclusa. Dei sopralluoghi effettuati verranno redatti appositi verbali. La riconsegna dei locali dovrà avvenire al massimo entro i due giorni successivi all'utilizzo, salvo diverso, più breve, termine stabilito dal Comune all'atto della concessione.

Nel caso di utilizzo continuativo i predetti rapporti troveranno regolamentazione all'interno del Disciplinare e /o Convenzione d'uso.

Le istanze presentate da società o soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto anche solo in parte ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, ovvero, infine, risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale dei canoni tariffari relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili e pertanto escluse d'ufficio dal procedimento di concessione.

Art. 4.4 – TARIFFE PER L'USO E LORO CORRESPONSIONE – DEPOSITO CAUZIONALE

Di regola l'utilizzo del Palazzetto da parte degli utenti e dei soggetti titolari di concessione in uso temporaneo è consentito a fronte del pagamento della relative tariffe.

L'istituzione delle tariffe è di competenza del Consiglio Comunale mentre i successivi aggiornamenti spettano alla Giunta Comunale.

Nel tariffario sono stabiliti:

- a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (es: orario, giornaliero, ecc.), al tipo di attività da svolgere (es: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità della disciplina sportiva praticata e/o dell'attività svolta;
- b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
- c) le eventuali agevolazioni ed esenzioni.

I principali criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle tariffe sono i seguenti:

- costi di gestione;
- tipologia della disciplina sportiva, ricreativa e culturale;
- periodo temporale interessato (es uso feriale o festivo., uso diurno o notturno)
- politiche di promozione dello sport nei confronti di determinate categorie di utenti (es: disabili, bambini, giovanissimi, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.)

La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni o di eventi di particolare interesse pubblico.

L'uso è gratuito in orario scolastico per le scuole primaria e secondaria del plesso scolastico di Villa Santina e di Lauco. E' pure gratuito l'uso al di fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con le altre attività, purchè finalizzato all'attività curricolare scolastica.

Le spese derivanti dall'uso scolastico verranno imputate ai fondi di bilancio già stanziati per la copertura delle altre spese per la gestione delle strutture e le sue attività del plesso scolastico.

Si rimanda al Titolare di P.O. del Servizio competente di stabilire per quali attività dovrà essere richiesto un deposito cauzionale e di quale entità.

Nel caso di utilizzo continuativo i rapporti economici anzi esposti troveranno regolamentazione all'interno del Disciplinare e /o Convenzione d'uso,

Nel caso in cui la struttura debba essere utilizzata per lo svolgimento di iniziative patrocinate dal Comune oppure che siano ritenute di particolare interesse e valore sociale, culturale o istituzionale, la Giunta Comunale può stabilire la gratuità della concessione e l'esenzione dal deposito cauzionale.

Nei singoli atti di concessione verranno stabiliti:

- a) i termini e le modalità di versamento delle tariffe;
- b) gli importi, i termini e le modalità di versamento degli eventuali depositi cauzionali;

c) le eventuali incombenze aggiuntive poste a carico del concessionario.

Art. 4.5 . NORME GENERALI PER USO IMPIANTO NELLA GESTIONE DIRETTA

Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti, mentre la custodia degli immobili rimane in capo agli utilizzatori.

Il Comune provvede altresì alla fornitura di acqua calda, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento e alle pulizie dei locali.

Nell'utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) uso corretto della struttura e conservazione dell'ordine esistente;
- b) non apportare modifiche agli impianti fissi o mobili nè introdurre altri senza l'autorizzazione del Comune;
- c) rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzati, in ordine al quale il concessionario dovrà garantire la presenza di personale formato e a conoscenza di tutte le istruzioni e normative di sicurezza prescritte;
- d) presenza del concessionario, o suo delegato, responsabile durante il periodo d'uso, per garantire l'osservanza del presente Regolamento;
- e) segnalazione immediata all'Amministrazione Comunale di eventuali danni riscontrati o provocati;
- f) utilizzo degli spazi esclusivamente per gli usi concessi;
- g) rispetto assoluto degli orari concordati;
- h) rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- i) puntuale versamento delle tariffe e delle cauzioni;
- j) nelle manifestazioni aperte al pubblico, puntuale rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia di Prevenzione Incendi, di Pubblica Sicurezza e di S.I.A.E.;
- k) riconsegna, nei casi di concessione per singole manifestazioni dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, puliti secondo le prescrizioni del Servizio tecnico Associato ed in perfetto stato al termine dell'uso, liberi da eventuali attrezzature non appartenenti alla struttura, utilizzate per la manifestazione.

Al termine dell'utilizzo della struttura dovrà essere restituita la funzionalità del palazzetto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta la revoca della concessione con perdita del diritto di restituzione delle cauzioni e delle tariffe già versate e l'impossibilità di ottenere il rilascio di nuove concessioni per un periodo di tempo determinato dal Comune.

Concessione in uso

- gli utenti sono tenuti a usufruire della struttura solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce la concessione. E' assolutamente vietato l'uso da parte di persone o gruppi non provvisti della concessione.

Il Comune resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;

- a seconda delle relative tariffe l'uso della struttura comprende, l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno della struttura, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;
- per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;
- l'accesso all' area di gioco per preservare la pavimentazione è consentito solo con abbigliamento non lesivo del fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare la struttura con tutte le cautele necessarie per evitare

- danni di qualsiasi genere;
- qualsiasi utilizzo dell' impianto al di fuori degli orari concordati o senza concessione scritta comporterà l'impossibilità di ulteriori concessioni;
- ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

Responsabilità

I concessionari sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere.

Alla domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provviste di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

E' fatto obbligo di segnalare tempestivamente al momento del fatto o dell'accertamento l'esistenza di eventuali danni alle strutture e/o alle attrezzature.

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto nè dai concessionari d'uso, nè dal Comune.

Revoca e risoluzione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Responsabile del servizio ha facoltà di revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Concessione della struttura per altre manifestazioni

Il palazzetto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non previste in precedenza : concerti, riunioni, congressi. manifestazioni di pubblico spettacolo etc., compatibilmente con l'attività programmata;

Art. 5 . AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

Art. 5.1 GENERALITA'

Per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione può essere affidata a terzi
La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di nove anni.

L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di rinnovare per periodi fino a nove anni la convenzione tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse secondo le normative vigenti.

Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva del palazzetto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la eventuale manutenzione straordinaria, entrambe da definire in sede di affidamento, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

Salvo diversa pattuizione in sede di concessione devono intendersi a carico del gestore tutte le spese relative al riscaldamento e ventilazione dei locali, alla fornitura di energia elettrica e acqua, nonché la tassa rifiuti.

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con il gestore della struttura mediante la stipulazione di apposita convenzione, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

Il gestore dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso alla struttura degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del plesso scolastico di Villa Santina e Lauco, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica all'inizio dell'anno scolastico, secondo il calendario trasmesso.

Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

Al gestore spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo del palazzetto da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe di utilizzo sono stabilite dal Comune, sentito il Gestore. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso deliberate.

In sede di avvio dell'operatività della struttura il Comune può affidare la gestione della stessa a terzi, a titolo sperimentale, per un massimo di due anni.

Art. 5.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Negli affidamenti di cui all'art. 11, i criteri per l'individuazione del soggetto gestore potranno essere:

1. esperienza nel settore della gestione impianti sportivi;
2. radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (n° degli iscritti nell'ultima stagione sportiva);
3. qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
4. compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
5. eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani;
6. compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
7. progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
8. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
9. quantificazione del personale di custodia impiegato;
10. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ed alla educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
11. società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune;
12. società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con più alto livello di attività ovvero di titolo sportivo;

Art. 5.3. NORME SULLA VIGILANZA

Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente

Regolamento.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 5.4 SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzione stipulata per la gestione della struttura nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data al gestore, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 5.5. FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Il funzionamento dell'impianto viene stabilito dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al puntuale rispetto delle condizioni del presente regolamento.

Art. 5.6. ORARI E TARIFFE

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono proposti dal gestore con obbligo di approvazione all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità, previo accordo con il gestore e per periodi limitati.

Art. 5.7. RESPONSABILITA' DEL GESTORE

I soggetti, cui viene consentito l'accesso agli impianti, sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno della struttura persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente all'interno personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui prima.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e

per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 5.8 REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale ha diritto di revocare l'atto di concessione, recedendo unilateralmente dal rapporto instaurato con il concessionario, in qualunque momento, con il rispetto del termine di preavviso indicato nell'atto di concessione, per uno dei seguenti motivi:

- motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o di pubblico interesse;
- situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario

Art. 5.9 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalla convenzione.

Saranno messe in atto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

In occasione di verifiche dello stato di conservazione e di manutenzione vengano accertate irregolarità, il concessionario dovrà ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5.10 ATTREZZATURE E BENI MOBILI

E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere modificati, alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili, al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette dovranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario salva diversa pattuizione.

Art. 5.11. PUBBLICITA' COMMERCIALE.

Il gestore avrà diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno della struttura impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità e quant'altro.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 5.12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Al gestore ed agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale, senza il preventivo assenso della Amministrazione

Comunale; la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta. Al gestore viene altresì data la facoltà di poter avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente ai fruitori della struttura in occasione di eventi, di allenamenti e di manifestazioni sportive e non .

L'apertura di tale esercizio dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente in materia.

Viene fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.)

Art. 6. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO


Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione dello stesso.

Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso la struttura di riferimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune Comunale e pubblicato sul sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.villasantina.ud.it

Villa Santina, li

19 OTT. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BULFON dott.ssa Paola)



IL SINDACO
(Romano Polonia)

